

COMUNE DI NOTARESCO

(PROVINCIA DI TERAMO)

REGOLAMENTO IN MATERIA DI POLIZIA RURALE

Indice:

Titolo I - Norme Generali.

Capo I - Finalità ed ambiti di applicazione.

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.

Art. 2 - Scopi del regolamento.

Art. 3 - Ambito di applicazione.

Titolo II - Norme Particolari.

Capo I - Norme per i terreni pascolivi, conduzione e custodia degli animali al pascolo.

Art. 4 - Introduzione animali e pascolo abusivo.

Art. 5 - Pascolo notturno.

Art. 6 - Transito del bestiame.

Art. 7 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi.

Art. 8 - Trattamento, trasporto e custodia degli animali.

Art. 9 - Cattura, detenzione, allevamento e commercio fauna selvatica.

Art. 10 - Allevamento delle api.

Capo II - Passaggi nella proprietà privata.

Art. 11 - Ingresso abusivo attraverso i fondi.

Art. 12 - Esercizio del diritto di passaggio.

Art. 13 - Limiti dell'utilizzo dei fondi per l'esercizio venatorio.

Art. 14 - I cani.

Art. 15 - Transito motorizzato nel territorio rurale comunale.

Capo III - Frutti pendenti e atti consimili.

Art. 16 - Frutti di piante sul confine.

Art. 17 - Spigolature.

Art. 18 - Cartelli indicativi di recenti trattamenti antiparassitari o per esche avvelenate.

Capo IV - Costruzioni rurali.

Art. 19 - Costruzione delle case coloniche.

Art. 20 - Igiene case coloniche.

Art. 21 - Prevenzioni incendi.

Art. 22 - Acque piovane.

Art. 23 - Fognature.

Art. 24 - Stalle.

Art. 25 - Concimaie e spargimenti di liquami.

Capo V - Malattie del bestiame.

Art. 26 - Obbligo di denuncia.

Art. 27 - Isolamento per malattie contagiose.

Art. 28 - Seppellimento di animali morti per malattie infettive.

Capo VI - Malattie delle piante - Denuncia obbligatoria.

Art. 29 - Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria.

Art. 30 - Divieto della vendita di piante e sementi.

Titolo III - Difesa del suolo, strade ed acque.

Capo I - Coltivazione terreni e sistemazioni agrarie.

Art. 31 - Colture agrarie - disciplina e limitazioni.

Art. 32 - Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie.

Capo II - Strade ed acque.

Art. 33 - Tutela delle strade e regime delle acque (distanze per fossi, canali, alberi).

Art. 34 - Gestione di fossi e canali privati di corsi d'acqua privati minori, naturali o non.

Art. 35 - Gestione dei corsi d'acqua e deflusso delle acque.

Art. 36 - Irrigazione.

Art. 37 - Siepi e alberi prospicienti le strade.

Capo III - Fasce di rispetto ed obbligo frontisti.

Art. 38 - Arature e lavorazioni di terreni adiacenti alle strade, corsi d'acqua .

Art. 39 - Obblighi Frontisti di strade.

Art. 40 - Delle strade vicinali, comunali e provinciali.

Art. 41 - Accessi e diramazioni.

Art. 42 - Accensione fuochi.

Art. 43 - Alberi secolari.

Art. 44 - Produzioni di suoni e rumori.

Titolo IV - Norme finali.

Capo I - Vigilanza , sanzioni amministrative, entrata in vigore.

Art. 45 - Incaricati alla vigilanza.

Art. 46 - Sanzioni amministrative.

Art. 47 - Rinvio dinamico.

Art. 48 - Entrata in vigore.

TITOLO I

NORME GENERALI

CAPO I - FINALITÀ' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

Con il presente regolamento di Polizia Rurale sono disciplinate le materie inerenti la custodia degli animali al pascolo, la difesa del suolo, delle strade e delle acque, le modalità di lavorazione dei terreni adiacenti alle strade, gli obblighi dei frontisti di strade e l'abbattimento di piante lungo le strade.

Art. 2 – Scopi del regolamento.

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la coltura agraria nonché sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo dell'agricoltura. Esso ha altresì lo scopo di:

- a) definire le modalità per conservare e ripristinare condizioni di stabilità dei suoli agricoli;
- b) promuovere, presso gli operatori del settore e le organizzazioni di categoria, modalità corrette di conduzione e tenuta dei fondi agricoli;
- c) definire gli ambiti inerenti le alberature e le siepi stradali (nuovo impianto e manutenzione) anche in relazione a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada;
- d) definire le modalità per conservare e ripristinare condizioni di stabilità dei suoli agricoli di ripa e scarpata, utilizzando ove possibile le tecniche dell'ingegneria naturalistica, e comunque, in ogni caso, le tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico - ambientale;
- e) garantire la non contraddittorietà e quindi le opportune sinergie fra i diversi soggetti pubblici e privati che intervengono direttamente o indirettamente sul territorio con opere, lavori e servizi significativi per gli aspetti riguardanti la prevenzione dei fenomeni di dissesto.

Art. 3 – Ambiti di applicazione.

1. Il presente regolamento si applica a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del C.C.¹, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
2. Sono equiparati agli ambiti di cui al comma 1) anche terreni ex coltivi contraddistinti da processi di colonizzazione naturale di specie erbacee, arbustive e arboree.

1. Art. 2135 C.C. così come modificato dal D.Lgs 228/01 Art. 1 "L'articolo 2135 del codice civile è sostituito dal seguente: "è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento degli animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità così come definite dalla legge"

TITOLO II

NORME PARTICOLARI

CAPO I – NORME PER I TERRENI PASCOLIVI, CONDUZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI AL PASCOLO

Art. 4 – Introduzione di animali e pascolo abusivo.

1. L'introduzione e l'abbandono di animali nel fondo altrui ed il pascolo abusivo sono regolati dall'art. 636 c.p.² e, relativamente ai terreni o fondi pubblici, dall'art. 639-bis c.p.³
2. E' vietato il pascolo di bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali alle strade pubbliche.
3. Nei fondi non potrà tenersi pascolo di bestiame senza la conveniente custodia e/o dispositivi di contenimento e le cautele necessarie ad impedire danni.

Art. 5 – Pascolo notturno.

1. Il pascolo durante le ore notturne è consentito soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare a persone, veicoli o alle proprietà circostanti.
2. Il proprietario del bestiame, qualora il fatto non costituisca reato più grave, è tenuto alla rifusione dei danni provocati dai suoi animali.

Art. 6 - Transito del bestiame.

1. Fatto salvo quanto stabilito dalle norme di polizia veterinaria e sanitarie, coloro che debbono transitare sul territorio comunale con bestiame, non possono per nessun motivo deviare dalla strada principale più breve, né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali. Si dovrà mantenere un atteggiamento che non alteri il comportamento degli animali o metta in pericolo la sicurezza delle persone.

Art. 7 – Animali di terzi sorpresi nei propri fondi.

Chiunque, nei propri fondi, trovi animali appartenenti a terzi, ha la facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario ed ha diritto alla rifusione dei danni eventualmente subiti.

Art. 8 Trattamento, trasporto e custodia degli animali.

1. È vietato, secondo il disposto dell'art. 727 del Codice Penale⁴, così come modificato dalla L. 189/2004, incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive.

2 Art. 636 c.p.. Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo. Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da lire ventimila a duecentomila.

Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da lire quarantamila a quattrocentomila. Qualora il pascolo avvenga, ovvero dall'introduzione o dall'abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire centomila a un milione.

3. Art. 639-bis c.p.. Casi di esclusione della perseguibilità a querela.

Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633, 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.

4. Codice Penale, art. 727 - Maltrattamento di animali: Chiunque incrudelisce verso animali o, senza necessità, li sottopone a fatiche eccessive o a torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età, è punito con l'ammenda da lire ventimila a lire seicentomila. Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo. La pena è aumentata, se gli animali sono adoperati in giochi o spettacoli pubblici, i quali importino strazio o sevizie.

Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole è un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dall'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale.

2. Per il trasporto di animali su veicoli valgono le norme stabilite nel D.P.R. n. 320/54 "Regolamento di Polizia Veterinaria", e nel D.Lgs. 532/1992, con relativo allegato ⁵.
3. Gli animali che sono trasportati su veicoli dovranno essere caricati in numero proporzionato alla capienza del veicolo, tenuti in piedi, ed è perciò vietato collocarli con le zampe legate, con la testa penzoloni o, comunque, sistemati in posizione che possa loro causare sofferenze.
4. È vietato custodire gli animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente.

Art. 9 - Cattura, detenzione, allevamento e commercio di fauna selvatica.

È vietato di molestare, catturare, detenere e/o commerciare, le specie animali appartenenti alla fauna selvatica, nonché distruggere i siti di produzione, fatto salvo l'esercizio della caccia e della pesca svolti nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 10 - Allevamento delle api.

1. I produttori di miele per autoconsumo con un massimo di 10 alveari e i produttori di piccoli quantitativi di miele con un massimo di 30 alveari con una tolleranza del 10 per cento, sono tenuti a presentare all'ASL competente la notifica di inizio attività sanitaria (NIAS).
2. Chiunque intende detenere e condurre alveari ai sensi dell'art. 2135 c.c. e chiunque intende esercitare l'attività di imprenditore apistico a titolo principale è tenuto a presentare al Comune, anche tramite le forme associate di apicoltori, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) corredata della NIAS.
3. Gli alveari devono essere collocati a non meno di 10 metri da strade di pubblico transito, comprese quelle private, a non meno di 5 metri dai confini dell'altrui proprietà ed a non meno di 15 metri da abitazioni, stalle, od altri insediamenti.
4. Il rispetto del comma 3 non è obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi, o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno 2 metri, salvo accordo parti interessate.
5. La vendita di api o il trasferimento di alveari, possono avvenire solo quanto questi siano accompagnati da un certificato che ne attesti la sanità e la loro provenienza da allevamento sano e sito in zona non infetta.
6. Durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali fino alla completa caduta degli stessi, sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari ed erbicidi su vegetazione spontanea, su colture erbacee, arboree e ornamentali, allo scopo di impedire ogni mortalità di insetti impollinatori e assicurare all'apicoltura l'indispensabile attività pronuba delle api.
6. I trattamenti fitosanitari sono altresì vietati in presenza di fioritura delle vegetazioni sottostanti le coltivazioni; in tale caso il trattamento può essere eseguito solo se è stata preventivamente effettuata la trinciatura o lo sfalcio di tali vegetazioni con asportazione totale delle loro masse, o nel caso in cui i fiori di tale essenze risultano completamente essiccati in modo da non attirare più le api
5. I proprietari non possono lasciare in stato di abbandono i propri alveari.

⁵ La materia è sommariamente trattata nell'art. 35 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;

Fa testo, invece, il D.Lgs del 30 dicembre 1992, n. 532 (emanato in esecuzione della direttiva CEE n. 609/86 "Protezione degli animali durante il trasporto" sostituita dal Reg. CE n. 1/2005) con relativo allegato, che, al cap. I, "Disposizioni generali", all'articolo n. 1.1, detta le norme da applicare al trasporto di:

- a) solipedi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina;
- b) pollame, volatili e conigli domestici;
- c) cani e gatti domestici;
- d) altri mammiferi e volatili;
- e) altri animali vertebrati e animali a sangue freddo.

CAPO II – PASSAGGI NELLA PROPRIETA' PRIVATA

Art. 11 - Ingresso abusivo attraverso i fondi.

L'ingresso abusivo nei fondi altrui è normato dall'art. 637 del Codice Penale ⁶.

Art. 12 - Esercizio del diritto di passaggio.

Il diritto di passaggio nei fondi altrui per l'esercizio della caccia e per la raccolta di funghi, tartufi e asparagi, in particolare se vi sono colture in atto, deve essere esercitato, nei termini consentiti dalla legge, con l'adozione di tutte le misure atte a limitare, quanto più possibile, i danni che alle proprietà di altri possano derivare dall'esercizio stesso e che, comunque, vanno rifiutati.

Art. 13 - Limiti di utilizzo dei fondi per l'esercizio venatorio.

1. I limiti all'utilizzo dei fondi per l'esercizio venatorio sono stabiliti dalla L.11 febbraio 2002, n.157, dalla legge Regionali e Provinciali.

2. Qualora il proprietario intenda vietare l'accesso al fondo da parte dei cacciatori, deve provvedere alla recinzione dello stesso secondo le modalità descritte dall'art. 15 della L. 11 febbraio 2002 n. 157, e/o con l'utilizzo esclusivo di paletti in legno infissi al suolo senza alcuna opera in cemento e con sistema a croce di S. Andrea. E' esclusa la chiusura con rete metallica o altro materiale.

Art. 14 – I cani.

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale, possono essere tenuti liberi, cioè senza guinzaglio o museruola, solo i cani da pastore e quelli delle Forze dell'ordine, per il tempo in cui sono utilizzati nelle rispettive attività.

2. Altrettanto vale per i cani da caccia e da tartufo con le limitazioni temporali e spaziali previste dalle norme specifiche.

3. In tutti i casi, gli animali devono essere sempre sotto il controllo del conduttore o del proprietario, che assumono la responsabilità del loro comportamento.

4. I cani a guardia degli edifici rurali o con caratteristiche simili, non recintati, non possono essere lasciati liberi ma devono essere assicurati in un idoneo recinto o idonea catena che permetta in entrambi i casi adeguata mobilità, dovranno inoltre essere adottate tutte le precauzioni necessarie per contenere il disturbo derivante al vicinato eventualmente presente, da frequente e prolungato abbaiare.

Art. 15– Transito motorizzato nel territorio comunale.

1. Nel territorio rurale del Comune, è vietato lo svolgimento di attività di circolazione motorizzata fuoristrada e lungo piste o percorsi secondari, quali strade di terra battuta, sentieri, piste naturali.

2. Dal divieto di cui al comma 1 sono esclusi il transito dei mezzi agricoli, di soccorso, di controllo e sorveglianza, l'accesso ai fondi agli aventi diritto nonché il transito all'interno di aree appositamente autorizzate dal Comune per l'attività motoristica fuoristrada.

CAPO III – FRUTTI PENDENTI E ATTI CONSIMILI

Art. 16 – Frutti di piante sul confine.

1. I frutti delle piante, anche se situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

2. Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche strade o piazze appartengono al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.

6. Codice Penale, art. 637 – Ingresso abusivo nel fondo altrui : Chiunque senza necessità entri nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire duecentomila.

Art. 17 - Spigolature

1. Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e rampollare sui fondi di altri anche se spogliati del raccolto .

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al comma precedente deve risultare da un atto scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

Art. 18 – Cartelli indicativi di recenti trattamenti antiparassitari o per esche avvelenate.

1. Qualora su determinati terreni venissero distribuite sostanze antiparassitarie appartenenti alle classi tossicologiche XN (nocivo), T (tossico) e T+ (molto tossico), oppure fossero state sparse a scopo di protezione agricola esche avvelenate, la circostanza dovrà essere segnalata con cartelli ben visibili da porsi lungo tutto il perimetro del terreno medesimo.

2. Nel corso di trattamenti con presidi sanitari (insetticidi , fungicidi , diserbanti , anticrittogamici ecc) deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche o private di terzi, strade, colture, corsi d'acqua, pozzi, sorgenti ecc., né arrecare disturbo alla popolazione.

3. I contenitori vuoti dei presidi sanitari non possono essere abbandonati sul suolo pubblico e privato , nei corsi d'acqua .

4. Nell'eventualità di danni da deriva causati da qualsiasi operazione di diserbo o di difesa antiparassitaria i proprietari dei fondi , degli edifici, degli strumenti o automezzi danneggiati possono richiedere indennizzo, come previsto dalle norme vigenti.

5.E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recar danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, cartelli recanti ben visibile la scritta «Terreno avvelenato» o simile.

CAPO IV – COSTRUZIONI RURALI

Art. 19 - Costruzione delle case coloniche

La costruzione , l'ampliamento e la ristrutturazione di case coloniche, stalle, fabbricati rurali , sono subordinate al rilascio del titolo abilitativo in conformità alla vigente normativa edilizio-urbanistica.

Le case coloniche e le loro attinenze , situate in prossimità delle strade devono essere muniti di pluviali per lo smaltimento dell'acqua piovana che deve essere incanalata in corsi d'acqua corrente in modo da evitare danno alle strade.

Art.20 – Igiene case coloniche.

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia ed ordine , come pure i fienili , i depositi carburanti, le stalle e le concimaie.

E' vietato lasciare giacente la spazzatura in prossimità delle abitazioni e delle are pubbliche.

Art. 21– Prevenzioni incendi.

I locali adibiti al deposito del fieno e paglia devono essere posti in fabbricati, staccati dalle case coloniche, nel pieno rispetto del vigente Regolamento edilizio.

Art. 22 – Acque piovane.

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da consentire il completo e rapido allontanamento delle acque piovane tale da evitare impaludamenti.

Art. 23– Fognature.

Le abitazioni devono essere obbligatoriamente dotate di servizi igienici e lo smaltimento dei liquami deve avvenire solo ed esclusivamente in conformità a quanto disposto dai vigenti regolamenti in materia.

Per le abitazioni non servite dalla pubblica fognatura, lo smaltimento dei liquami dovrà avvenire con sistemi a dispersione preventivamente autorizzati dalla provincia, o con vasche a tenuta stagna a svuotamento periodico da parte di ditte autorizzate.

Art. 24 – Igiene delle stalle.

Le stalle con due o più bovini ed equini adulti, devono essere forniti di apposita concimaia , realizzata secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia urbanistica e di igiene.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o di altre materie.

Le stalle devono essere sufficientemente areate ed illuminate, in buono stato di costruzione, intonacate ed imbiancate, dotate di acqua potabile e provviste di idonei sistemi di convogliamento e raccolta delle deiezioni; devono altresì essere facilmente lavabili e disinfettabili, inoltre dovranno essere dotati di idonee prese d'acqua .

In caso di costruzione del manufatto adibito a concimaia, in assenza della prevista autorizzazione edilizia , è applicabile la sanzione prevista dalle norme di legge.

Art. 25 – Concimaie e spargimenti di liquami.

Il rifiuti zootecnici dovranno essere raccolti in concimaie con platea impermeabile , posizionate lontane da corsi d'acqua , realizzate secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia urbanistica e di igiene.

Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno saranno permessi solo in aperta campagna alla distanza non inferiore di mt 100 dalle abitazioni e mt 50 dai corsi d'acqua, e in località che non diano, per la loro posizione, luogo a infiltrazioni inquinanti nell'acqua del sottosuolo e solamente per brevissimi periodi connessi all'attività di concimazione e/o aratura dei terreni.

Il letame della concimaia dovrà essere asportato con mezzi adeguati in modo da non creare molestia nel rispetto dell'igiene e del decoro e trasportato con i dovuti accorgimenti in modo tale da evitare dispersioni sul suolo o nell'aria.

Fatte salve le disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue proveniente dalle aziende agricole e zootecniche che sono contenute nella legislazione nazionale e regionale, lo spandimento delle deiezioni zootecniche deve essere eseguito:

- a) nel minor tempo possibile ed in maniera uniforme;
- b)ricorrendo a sistemi che evitino lo sviluppo di aerosol verso aree non interessate dall'attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
- c) le operazioni di interrimento dovranno iniziare immediatamente dopo la conclusione della distribuzione partendo da porzione di terreno più vicino alle abitazioni.

CAPO V - MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 26 - Obbligo di denuncia.

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale ed all'Azienda Sanitaria competente per territorio, qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e nella circolare n. 55 in data 5 giugno 1954 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità.

Art. 27 - Isolamento per malattie contagiose.

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente autorità.

Art. 28 - Seppellimento di animali morti per malattie infettive

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni.

CAPO VI – MALATTIE DELLE PIANTE

Art. 29 – Difesa contro le malattie delle piante – Denuncia obbligatoria

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:

- a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e successive modificazioni;
- b) salve le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 giugno 1931, n. 987, e quelle di cui al D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati alla azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al competente ufficio provinciale per l'agricoltura o al Servizio Fitosanitario Regionale, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;
- c) verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dal Servizio Fitosanitario Regionale competente per il territorio.

Art. 30 – Divieto della vendita di piante e sementi

E' vietato il commercio ambulante delle piante, delle parti di piante o di sementi destinate alla coltivazione a coloro che non siano muniti di titolo abilitativo.

E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio di fitopatologia competente.

TITOLO III

DIFESA DEL SUOLO, STRADE ED ACQUE

CAPO I - COLTIVAZIONE TERRENI E SISTEMAZIONI AGRARIE

Art. 31 – Colture agrarie ed allevamenti. Disciplina e limitazioni.

1. Ciascun proprietario di terreni e di fabbricati può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o disagio per i vicini e siano sempre osservate le particolari norme di buona pratica agricola per le colture e gli allevamenti. A tal fine costituisce strumento di riferimento quanto stabilito dal Reg. CE 1782/2003 (Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali)
2. Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, è data facoltà al Sindaco di imporre, con ordinanza, le opportune modalità di esercizio delle attività o delle colture medesime e ordinarne, in caso di inadempienza, la cessazione.
3. E' fatto obbligo ai proprietari ,e/o possessori a qualsiasi titolo terreni agricoli incolti o tenuti in abbandono , di provvedere alla bonifica dei terreni medesimi, mediante il taglio delle erbacce ed asportazioni di rifiuti di ogni genere, entro e non oltre il 30 luglio di ogni anno; in prossimità delle abitazioni il taglio delle erbacce deve avvenire almeno due volte l'anno , la prima non oltre il 15 giugno di ogni anno, l'altra non oltre il 30 settembre di ogni anno.
4. La pulizia dei terreni potrà avvenire mediante trinciatura delle sterpaglie , aratura , erpicatura, fresatura ecc, . Nel caso in cui la pulizia dei terreni avvenga con macchine di falciatrici, i rifiuti prodotti dovranno essere asportati.
5. E' fatto obbligo a chiunque abbia in proprietà o, comunque , in disponibilità, spazi verdi all'interno del centro abitato di provvedere alla manutenzione degli stessi attraverso lo sfalcio periodico dell'erba , la pulizia , la potatura delle siepi , la rimozione di oggetti e rifiuti che possono pregiudicare l'igiene pubblica e deturpare l'ambiente . I rami prominenti dalle siepi dovranno rientrare sempre nell'area di proprietà.
6. In caso di inadempienza, l'autorità comunale con propria ordinanza , intimerà la pulizia delle aree o dei fabbricati; nel caso di ulteriore inosservanza si procederà d'ufficio all'esecuzione delle opere di pulizia, addebitandone i costi ai proprietari od ai conduttori, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Art. 32 – Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie.

1. Le acque piovane che cadono sui terreni, coltivati o no, devono essere regimate a cura dei proprietari dei fondi, o comunque di coloro che hanno diritti sugli stessi a qualunque titolo, con riferimento al codice civile, in modo tale che giungano ai collettori esterni con la minore velocità e in un tempo che sia il più lungo possibile, compatibilmente con la necessità di assicurare l'efficace sgrondo delle acque, al fine di evitare problemi di erosione, dilavamento e instabilità.
2. In generale, in base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, in ottemperanza a quanto previsto anche dal Reg. CE 1782/2003 (Condizionalità - Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali) e dalle vigenti leggi e normative che ai sensi del presente

regolamento si applicano anche in terreni posti al di fuori del Vincolo Idrogeologico, deve essere attuata un'appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare o comunque non contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto nel caso di eventi atmosferici ordinari.

3. In appezzamenti con pendenza inferiore al 40% utilizzati come seminativi in successione colturale o in rotazione, a seconda della loro estensione e della loro posizione dovranno essere realizzate, tutte o in parte, e/o mantenute efficienti, opere di regimazione per proteggere il suolo dall'erosione mediante misure idonee quali solchi acquai temporanei (scoline) e/ o permanenti (fosse livellari), ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi acquai (scoline e fosse livellari) devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e dimensionate per lunghezza, sezione e pendenza in modo tale da garantire il deflusso regolare delle acque intercettate fino al collettore, inoltre si dovrà tenere conto degli elementi caratterizzanti l'eventuale fenomeno erosivo, quali profondità e dimensioni dei solchi, affioramento degli strati meno fertili del suolo, eventuali fenomeni franosi.

I solchi acquai temporanei potranno essere eliminati con la lavorazione del terreno per essere poi tracciati nuovamente a lavorazione ultimata.

4. In appezzamenti con pendenza media pari o superiore al 40%, utilizzati come seminativi in successione colturale o in rotazione, frutteti, vigneti e oliveti, la realizzazione di opere idonee allo smaltimento delle acque in eccesso, sia in superficie che in profondità, dovrà sempre avvenire sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.

5. Qualora a seguito di evento meteorico si arrechino danni a manufatti o a proprietà altrui e le indicazioni riportate nei precedenti commi non siano state messe in atto, fatte salve le inadempienze per le quali si possono configurare i reati di cui agli artt. 426 e 427 del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico del soggetto inadempiente.

CAPO II - STRADE ED ACQUE

Art. 33 – Tutela delle strade e regime delle acque (distanze per fossi, canali, alberi)

1. E' proibita ogni alterazione, occupazione e scavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente.

2. Ai proprietari (o ai conduttori del fondo) è fatto obbligo di mantenere in efficienza la viabilità poderale e di rispettare gli alberi isolati o a gruppi nonché le siepi e i filari d'alberi confinari, salvo il permesso dell'autorità competente.

3. Ai sensi del R.D. 523/1904 ai proprietari (o ai conduttori del fondo) e frontisti di corsi d'acqua pubblici è fatto obbligo di evitare ogni alterazione della vegetazione ripariale nella fascia di mt 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Ente Competente.

4. I proprietari (o conduttori del fondo) e i frontisti sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo, le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi. Tali obblighi sussistono anche per i terreni a coltura agraria nei quali siano state sospese, temporaneamente o permanentemente, le lavorazioni del suolo.

5. Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali è necessario operare in modo da non incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.

6. Oltre alle acque meteoriche anche le acque di irrigazione, delle cunette stradali e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc, debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.

7. Le distanze da osservare per piantare alberi presso il confine di proprietà privata sono quelle prescritte dell'articolo 892 del C.C.

8. Ai sensi del R.D. 523/1904, le distanze da osservare per piantare alberi in prossimità dei confini con il demanio idrico, sono quelle di almeno m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei corsi d'acqua pubblici. In tale fascia è comunque vietato bruciare, estirpare o sradicare la vegetazione ripariale presente al fine di non pregiudicare la stabilità delle sponde;

9. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495, la distanza da rispettare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del suo ciclo vegetativo e, comunque, non inferiore a sei metri; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del C.C..

10. Le fasce di rispetto per aprire canali e fossi, impiantare alberi e siepi vive, o collocare recinzioni lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, sono quelle fissate dall'articolo 26, commi 7 e 8, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del C.C..

11. Qualora l'evento meteorico, che non rivesta carattere eccezionale riconosciuto con decreto, arrechi danni a manufatti o proprietà altrui, e le indicazioni di cui ai punti precedenti non siano state messe in atto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 426 e 427 del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico del soggetto inadempiente.

Art. 34 – Gestione dei fossi e canali privati, di fossi d'acqua privati e minori, naturali e non.

1. Gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad agevolare il normale deflusso delle acque e ad impedire la loro fuoriuscita nelle aree circostanti

2. Ai proprietari di fossi e/o canali privati, di corsi d'acqua minori privati, naturali o no o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere alla loro pulizia dalla vegetazione in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque.

3. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno e, occorrendo, anche più volte, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi e canali.

5. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi una rete di affossature che garantisca almeno la preesistente capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.

Art. 35 – Gestione dei corsi d'acqua e deflusso acque.

1. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche (R.D. 25 luglio 1904, n. 523)

2. Qualora, per esigenze contingenti si dovesse procedere a realizzare o modificare affossature non demaniali esistenti comprese quelle sui o fra i campi, coltivati o no, dovrà essere chiesto Nulla Osta al Comune che la rilascia solo dopo aver constatato che, secondo la relazione di un tecnico abilitato, non sono possibili soluzioni alternative, che il nuovo tracciato sia migliorativo o analogo al precedente e non si arrechino variazioni al defluire delle acque verso il collettore in cui avveniva lo scarico. Nel caso in cui sia prevedibile una alterazione negativa ai deflussi idrici, la relazione tecnica dovrà indicare quali siano le soluzioni adottate e le opere da realizzare al fine di garantire lo smaltimento dell'acqua secondo le nuove linee direttrici.

3. I fossi di scolo che si dimostrino o fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce e di smaltirla senza danni a terzi o alle cose, dovranno essere convenientemente allargati, approfonditi e opportunamente regimate.
4. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo.
5. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sui corsi d'acqua demaniali sono disciplinati dal R.D. 523/1904 . (vedere Legge Regionale)
6. I corsi d'acqua minori, naturali o no, privati o pubblici, distinti dai fiumi o dai torrenti e identificabili nelle denominazioni di fossetti, rivi, colatori ecc, saranno mantenuti dai proprietari dei beni che li fronteggiano, e di quelli cui servano di scolo oppure dai possessori o utenti delle loro acque, contribuendo proporzionalmente alla lunghezza interessata la relativa proprietà o all'entità dell'utilizzo;
7. È vietato scaricare le acque dei campi sulle strade. Nel caso di siti morfologicamente inadatti, nei quali fosse inevitabile far versare le acque di un terreno sopra una strada, è consentito realizzare fossi di scolo laterali alle strade adeguatamente dimensionati che raccolgano le acque e le conducano fino al più vicino recettore (caditoia, fosso pubblico). Inoltre è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali e interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.

Art. 36 - Irrigazione

1. L'irrigazione delle culture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.
2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.
3. In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo , i proprietari o conduttori a qualunque titolo dei terreni laterali sui quali si effettua l'irrigazione , devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata , ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada , anche occasionalmente, la sede stradale.

Art. 37 – Siepi ed alberi prospicienti le strade.

1. Fatto salvo quanto disposto dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, i proprietari dei fondi sono obbligati a tagliare e tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade pubbliche e tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale esterno, a tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere.
2. Fatto salvo quanto disposto dal Codice Civile e dal Codice della Strada, è vietato piantare alberi o siepi lateralmente alle strade a distanze inferiori a:
 - a) metri tre, misurati dal ciglio esterno del fosso o limite stradale, per gli alberi e per le siepi di altezza maggiore di un metro;
 - b) metri uno, misurati come sopra, per le siepi tenute ad un'altezza non maggiore di un metro.
3. In particolare, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di m 1 sopra il piano stradale; ciò a partire almeno da 20 metri prima di un incrocio, di un passo carrabile o sul lato interno dall'inizio della curva.
4. I proprietari di alberi i cui rami protendono sulle strade devono essere mantenuti ad una distanza dal suolo non inferiore a mt. 4.00, devono vigilare sul buono stato vegetativo dei rami , eliminando eventuali rami secchi.
5. Dove è presente il marciapiede o passaggio pedonale i rami che protendono dagli alberi privati tale distanza dal suolo non deve essere inferiore a mt. 2.50.

6. Quando eseguite, le piantagioni dovranno essere attuate utilizzando preferenzialmente specie arbustive e arboree autoctone in base alla vegetazione naturale presente ed alla altitudine e, comunque, evitando di utilizzare specie naturalizzate infestanti.

7. E' fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.

8. Il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva lungo le strade di ogni tipo, da effettuarsi per il mantenimento delle condizioni di sicurezza della circolazione, dovrà essere eseguito in maniera da non compromettere la sopravvivenza stessa delle piante interessate dalla potatura; in particolare si dovrà operare con modalità operative e strumentazioni idonee ad evitarne lo sfibramento.

9. Per eventuali danni provocati dalla caduta di rami, frutti, pigne ecc sulla pubblica via ne risponde sempre il proprietario.

10. I proprietari degli alberi le cui radici potrebbero deformare il piano viario delle strade comunali e vicinali sono tenuti a reciderli.

11. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

CAPO III-FASCE DI RISPETTO ED OBBLIGHI DEI FRONTISTI

Art. 38 – Arature e lavorazioni di terreni adiacenti alle strade, corsi d'acqua, formazioni vegetali, calanchi.

1. In prossimità di strade, escluse quelle private, le arature dovranno essere effettuate in maniera da mantenere una fascia di rispetto o capezzagna larga almeno mt. 1,50 più il solco di aratura (di cui al comma 6), misurate a partire dal ciglio esterno della strada ovvero dal ciglio esterno della scarpata stradale a monte e dal piede della scarpata a valle, per manovrare senza danno alle strade o alle scarpate ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali. I lavori dei terreni devono avvenire senza danno alle strade o alle scarpate ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali. I mezzi agricoli non possono effettuare manovre di lavoro sulle strade escluse quelle private. Detta fascia dovrà essere mantenuta almeno inerbita. In caso di inadempienza il Comune può disporre ai proprietari o ai conduttori dei fondi l'esecuzione delle opere o provvedervi direttamente a spese dei medesimi.

2. I frontisti di fossi o corsi d'acqua pubblici dovranno effettuare le arature in maniera da mantenere una fascia di rispetto non lavorata o capezzagna larga almeno mt. 4,00 misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, per manovrare senza danno alle scarpate ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali nel corso d'acqua. Detta fascia dovrà essere mantenuta inerbita.

3. Nel caso di strade o di fossi privati la fascia di rispetto o capezzagna dovrà avere una larghezza non inferiore a mt. 1,00 oltre al solco di aratura.

4. In appezzamenti confinanti con versanti soggetti ad erosione di tipo calanchivo, si dovrà mantenere una fascia incolta e inerbita larga almeno mt. 2,00 misurati dal ciglio sommitale del calanco.

5. In prossimità dei fossi e delle strade, per evitare aumenti di altezza delle scarpate che possano favorire movimenti franosi con danni alle carreggiate ed ai fossi, le arature dovranno essere effettuate in maniera da evitare lo spostamento verso valle delle zolle.

6. Nella capezzagna di valle, le arature dovranno essere fatte rovesciando le zolle verso monte e la stessa dovrà essere separata dalla fascia di rispetto da un solco di aratura.

7. Le scarpate dei fondi laterali alle strade o ai fossi devono essere soggette a manutenzione periodica per impedire il loro scalzamento a monte e franamenti e cedimenti del terreno a valle nonché ingombro della sede stradale e delle sue pertinenze o del fosso a seguito di caduta di materiale sul corpo stradale, comprese le opere di sostegno o accessorie. Il proprietario e/o conduttore del fondo devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi.

8. I proprietari o i conduttori del fondo, frontisti di corsi d'acqua pubblici devono evitare l'esecuzione di opere in alveo e nella fascia di mt. 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Ente Competente.

Art. 39 – Obblighi dei frontisti delle strade.

1. E' proibito deporre, gettare o causare la caduta sulle strade comunali, su quelle di ordine superiore e su quelle vicinali soggette a transito, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali.

2. I proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il tratto scorrente lungo la proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali.

Art. 40 - Delle strade vicinali, comunali e provinciali.

1. Le strade classificate come "vicinali", comunali" e "provinciali" saranno dotate, ove possibile, di un'opportuna rete scolante al fine di raccogliere e smaltire le acque di pioggia; la rete dovrà inoltre essere in grado di smaltire la massa idrica che ad essa giunge da eventuali collettori laterali.

2. Nei tratti ove la strada comunale o provinciale abbia ai lati una rete scolante realizzata "a cielo aperto", questa sarà costituita da fossi o scoline di adeguata pendenza consentendo alle acque meteoriche di defluire correttamente tramite il reticolo idrografico.

3. La manutenzione ed efficienza della rete scolante è a carico dell'Ente proprietario.

Art. 41 - Accessi e diramazioni.

1. Non possono essere stabiliti nuovi accessi o nuove diramazioni dalle strade ai fondi e fabbricati laterali senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente; la presente norma non si applica per le strade private.

2. E' vietato accedere o uscire dai terreni lateralmente e al di fuori dagli appositi passaggi d'accesso.

3. Tutti i mezzi agricoli meccanici e/o a traino, prima di immettersi sulle strade di uso pubblico devono essere preventivamente puliti onde non abbandonare sulle strade materiali dannosi alla circolazione e/o insudicianti. Qualora durante il trasporto cadessero dai mezzi detti materiali, i conduttori provvederanno al recupero degli stessi ed alla pulizia del fondo pubblico

CAPO IV - TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 42 - Accensioni fuochi

In tutto il territorio comunale è vietato l'accensione dei fuochi per lo smaltimento di ogni genere di rifiuto.

E' consentita l'accensione di fuochi in agricoltura per motivi fitosanitari previsti dalla vigente normativa.

L'accensione di fuochi in occasione di particolari festività (es. falò votivi) dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune, non dovrà causare eccessiva molestia alle persone e dovrà avvenire nel rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla pubblica incolumità.

Nelle zone agricole così come identificate dallo strumento urbanistico vigente è consentita l'accensione di fuochi per l'incenerimento dei residui di potatura delle piante, stoppie, erba secca,

a condizione che rientrino nella normale attività agricola, che siano in piccoli accumuli e che ciò non provochi fumi molesti, danni e pericoli al vicinato, in particolare se in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, sempre nel rispetto delle norme imposte dal Testo Unico delle leggi di P.S. e dalle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale.

E' vietato esercitare tali pratiche in periodi siccitosi ed in giornate ventose; deve inoltre essere rispettata la distanza minima di mt 100 dalle abitazioni private, terreni boscati, strade, depositi di materiali potenzialmente infiammabili, e da ogni altra sorta di fabbricati.

Il fuoco deve essere sorvegliato per impedire la dispersione della brace e delle scintille, ed è fatto obbligo di spegnerlo prima di abbandonarlo.

Art. 43 - Tutela alberi secolari

1. E' vietato l'abbattimento in tutto il territorio comunale degli alberi ad alto fusto isolati o facenti parte di formazioni boschive ovunque ubicate, ovvero gli alberi secolari tipici, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età e dimensioni o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica o peculiarità della specie, ovvero che rechino un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico e culturale.

2. E' vietato l'abbattimento di filari alberati di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani.

3. E' vietato l'abbattimento di alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici, di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

3. Gli alberi sopra descritti possono essere potati nel periodo da novembre a marzo di ogni anno da persone qualificate ed esperte del settore, senza pregiudicare l'aspetto e la maestosità della pianta.

4. In riferimento ai commi 1, 2 e 3 possono essere abbattuti alberi presenti sul territorio che presentano sviluppo della chioma non regolare, con conseguenti problemi di stabilità, piante infette da fungini e parassiti che minano la salute della pianta, esemplari che producono la rottura dei muri o lastrici, a causa della diramazione delle radici o dei rami, inoltre laddove ricorrono esigenze di tutela dell'incolumità pubblica e sia dimostrato, tramite perizia di un tecnico abilitato lo stato di irrecuperabilità della pianta o la sua morte, acquisito il nulla osta comunale e l'autorizzazione della Direzione Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio della Regione Abruzzo.

Art. 44 - Produzioni di suoni e rumori .

In tutte le zone agricole, a protezione della fauna selvatica, è vietata la produzione di suoni e rumori oltre i limiti consentiti dalle normative vigenti in materia, salvo quelli provocati dalle pratiche agricole oppure quelli espressamente autorizzati.

TITOLO IV – NORME FINALI

CAPO I - VIGILANZA, SANZIONI AMMINISTRATIVE, ENTRATA IN VIGORE

Art. 45 – Incaricati della vigilanza.

1. Le funzioni di vigilanza sono svolte dal Corpo di Polizia Municipale, dal Corpo di Polizia Provinciale e dal Corpo Forestale dello Stato. Possono altresì procedere all'accertamento delle infrazioni al presente regolamento gli organi competenti ai sensi delle norme vigenti.

Art. 46 – Sanzioni amministrative.

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 32, 33, 34, 35, 38 del presente regolamento è punito con una sanzione **da € 75,00 ad € 500,00**.
2. Le violazioni a tutte le altre norme del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione e ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti (R.D. 523/1904, R.D.L. 3267/1923, Nuovo Codice della Strada, D.Lgs 152/99 e s.m.i.), sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria **da € 25,00 ad € 500,00** ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 7-bis.
3. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla L. 689/81.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste conseguono di diritto, ove necessario ai fini della tutela dell'interesse pubblico, le sanzioni amministrative accessorie consistenti nell'obbligo di cessare una attività e/o comportamento, la rimozione di opere abusive o la rimessa in pristino dei luoghi. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente, ovvero entro il termine indicato nel verbale di accertamento in cui della stessa va fatta menzione. Qualora il trasgressore non esegua il suo obbligo di applicazione nei termini indicati, l'Ente provvederà d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso, addebitando al trasgressore le eventuali spese sostenute.
5. La recidiva si verifica qualora venga commessa la stessa violazione in un anno, anche se si è proceduto alla pagamento della sanzione mediante oblazione.

Art. 47 – Rinvio dinamico.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 48 – Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione all'Albo pretorio comunale.
2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate.
3. Copia del presente regolamento è sempre visibile sul sito istituzionale del Comune e presso gli uffici comunali competenti durante l'orario di apertura al pubblico.